

## REGIONE LAZIO

### L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Artt. 11, 12, 13, 14).

*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.*

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 2 luglio 2013, n. 53.

(...)

#### **Articolo 11** *Contributi ai gruppi consiliari.*

1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012*, un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'*articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012* (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*).

2. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente.

5. Se un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell'*articolo 4 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attività istituzionale ai sensi del comma 1, locali con relative dotazioni strumentali e servizi.

---

## **Articolo 12 Rendicontazione.**

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all'*allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro alla

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012* <sup>(11)</sup>.

6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

7. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012*, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l'*articolo 3, commi 2 e 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012* in materia di documentazione contabile.

8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno.

10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

---

(11) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Articolo 13** *Restituzione delle somme* <sup>(12)</sup>.

1. Il gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di <sup>(13)</sup>:

- a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'*articolo 12, comma 5*;
- b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all'*articolo 12, comma 1*;
- c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. [Ai sensi dell'*articolo 12*, commi 3 e 4, la decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale] <sup>(14)</sup>.

---

(12) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 2, lettera a), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Decadenza.».

(13) Alinea così modificato dall' *art. 8, comma 2, lettera b), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(14) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 2, lettera c), L.R. 24 novembre 2014, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1*, della medesima legge).

---

**Articolo 14** *Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2013 sono soppresse le strutture e gli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento di cui agli *articoli 11*, commi 1 e 2, e *17 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche. Ovunque ricorrono sono soppresse le parole: "dipartimento" e "direttore del dipartimento".

2. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1, con il regolamento di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche, previa comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, sono disciplinate le modifiche all'attività ed all'organizzazione della Giunta regionale conseguenti alla soppressione delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento <sup>(15)</sup>.

3. All'*articolo 11-bis della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale, qualora non sussistano conflitti di interessi neppure potenziali, garantisce il coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli *articoli 54 e 55 dello Statuto*, degli enti di cui all'*articolo 56 dello Statuto* e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.";

b) al comma 3, le parole: "da almeno dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da almeno dodici anni, ad avvocati dello Stato";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis Gli onorari corrisposti dalle società partecipate o controllate dalla Regione, per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all'Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del *decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140* (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*).";

d) al comma 5 le parole: ", in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale, " sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "o in caso di verificata impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali disponibili.".

4. All'*articolo 37 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "di presidenza" sono inserite le seguenti: "e della Conferenza dei Presidenti";

b) al comma 1 dopo le parole: "controllo contabile, " sono inserite le seguenti: "i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL)" e dopo le parole: "di segreteria" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile.";

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo la lettera b), del comma 4, è inserita la seguente:

"b-bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;"

f) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

"c-bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-bis e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità;"

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.";

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato,

autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.";

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale."

5. All'*articolo 38 della L.R. n. 6/2002* e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle Regioni, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di cui al comma 4, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Incarichi dirigenziali possono essere conferiti per specifiche esigenze dell'amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001* e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001* ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti."

6. Il comma 2-bis dell'*articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15*, relativo al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio del personale dipendente della Regione e degli enti da essa dipendenti, è abrogato.

7. Alle leggi regionali che hanno previsto l'istituzione di strutture di diretta collaborazione presso gli organi di controllo e garanzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

---

a) il comma 1-bis, dell'*articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31* (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

b) il comma 4 dell'*articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13* (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'*articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*) e successive modifiche;

c) il comma 1-bis, dell'*articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38* (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;

d) il comma 7-bis, dell'*articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1* (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

8. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle strutture di cui al comma 7.

9. Fino all'adozione degli atti di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale conseguenti l'abrogazione dell'*articolo 36 della L.R. n. 6/2002*, le strutture amministrative di supporto di cui al comma 6, istituite nel rispetto della previgente normativa, continuano ad operare.

---

(15) In attuazione del presente comma vedi l'*art. 558-bis, Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1* (aggiunto dall'*art. 1, Reg. reg. 30 settembre 2013, n. 16*).

---

#### **Articolo 15** *Sistema informativo relativo al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari.*

1. La Regione, istituendo un sistema informativo, garantisce l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dell'*articolo 2, comma 1, lettera l), del D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012*, curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera l), D.L. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012*, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità attuative del sistema informativo, avvalendosi della struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

---

---

---

## **Sezione II**

(...)